



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2216

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

**OGGETTO:**

Approvazione del regolamento avente ad oggetto "Regolamento di esecuzione dell'articolo 16 della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (Legge provinciale sull'agriturismo 2019)".

Il giorno **16 Dicembre 2021** ad ore **13:13** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo e modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999) reca la disciplina provinciale in materia di agriturismo.

L'articolo 16 di tale legge disciplina il regolamento di esecuzione nella materia, prevede che alla relativa adozione vi provvede la Giunta provinciale e ne stabilisce i contenuti minimi essenziali.

In attuazione e in conformità all'articolo 16 succitato, con il presente provvedimento si propone di approvare il regolamento di esecuzione della L.P. n. 10 del 2019 in materia di agriturismo.

Nel merito, il regolamento che con il presente provvedimento si approva, stabilisce:

- le modalità e i criteri di esercizio delle attività agrituristiche, stabilendo parametri diversificati a seconda della tipologia di attività agrituristiche esercitate (art. 2);
- le modalità per la determinazione del rapporto di connessione tra l'attività agricola (attività principale) e le attività agrituristiche (art. 3);
- i requisiti e i criteri relativi alla somministrazione di pasti e bevande (art. 4), prevedendo, in un'ottica di valorizzazione della ricchezza e genuinità del territorio e delle sue produzioni:
  - una percentuale minima di impiego di prodotti della propria azienda;
  - una percentuale prevalente di impiego di prodotti della propria azienda, di prodotti trentini di altre aziende agricole trentine e di prodotti lavorati e prodotti trasformati ottenuti da prodotti agricoli trentini;
  - l'impiego di prodotti alimentari lavorati e trasformati in provincia di Trento e di acqua minerale imbottigliata in provincia di Trento;
  - con riferimento ai formaggi, ai prodotti enologici e a quelli ittici, l'impiego esclusivo di prodotti espressione del territorio trentino e di prodotti ittici diversi che sono utilizzati per la preparazione di pietanze tipiche trentine;
  - con riferimento all'ospitalità in alloggio con somministrazione della sola prima colazione, l'impiego di almeno quattro prodotti diversi tra quelli della propria azienda, di prodotti trentini di altre aziende agricole trentine e di prodotti lavorati e prodotti trasformati ottenuti da prodotti agricoli trentini;
- l'indicazione agli ospiti dell'origine e della provenienza dei prodotti utilizzati nonché dell'eventuale assegnazione del marchio "Qualità trentino" (art. 5);
- i periodi e gli orari di apertura, relativa comunicazione (art. 6), pubblicizzazione (art. 6) e deroghe, quali la previsione della possibilità di esercitare le attività agrituristiche anche al di fuori dell'azienda agricola per non più del 30% delle giornate di apertura dichiarate nella SCIA e nel rispetto dei limiti tipologici dell'attività, secondo le modalità e i criteri che saranno stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale (art. 2);
- gli obblighi formativi e di aggiornamento professionale per la qualificazione dell'attività agriturbistica nelle materie dell'accoglienza, del servizio, dell'ospitalità, del marketing e della promozione dei prodotti trentini, della storia del territorio e delle produzioni locali, della comunicazione, della gestione aziendale e delle lingue straniere, nonché, nel caso in cui sia svolta

attività di fattoria didattica, in materie pertinenti alla didattica, alle tecniche di comunicazione, alle tematiche dei percorsi e delle esercitazioni proposti e alla relativa sicurezza (art. 7);

- i requisiti delle strutture e dei locali da destinare alle attività agrituristiche, compresi gli spazi esterni all'azienda agricola, con la fissazione dei requisiti igienico-sanitari, dei servizi minimi e di quelli igienici da garantire agli ospiti, delle caratteristiche che la cucina e i locali di somministrazione, di lavorazione e di trasformazione dei prodotti agricoli devono possedere, nonché dei particolari requisiti per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica (artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15);
- la disciplina del marchio dell'agriturismo trentino, con la definizione del relativo logo (art. 16);
- il sistema di classificazione delle aziende agrituristiche, con una graduazione determinata dal livello dei requisiti posseduto e dei servizi offerti dall'impresa agriturbistica (art. 17);
- la disciplina del parere provinciale per il rilascio del titolo abilitativo edilizio (art. 18);
- i contenuti della SCIA per lo svolgimento dell'attività agriturbistica e la relativa documentazione da allegare (art. 19);
- la previsione della promozione, da parte della Provincia, anche per il tramite delle associazioni degli operatori agriturbistici, dell'attività informativa e formativa per la conoscenza dei prodotti del territorio trentino nonché dell'impiego di sistemi di monitoraggio per il controllo periodico delle percentuali dei prodotti e delle categorie di classificazione (art. 20);
- il regime sanzionatorio connesso alle violazioni regolamentari (art. 21);
- abrogazioni e disposizioni transitorie (art. 22).

Conformemente alle direttive per la predisposizione degli atti normativi impartite con propria deliberazione n. 1444 del 2013, n. 1116 del 2014 e n. 295 del 2015, le disposizioni allegate al presente provvedimento sono state predisposte dal Dipartimento Affari e Relazioni Istituzionali con la collaborazione del Dipartimento Agricoltura e, successivamente, sottoposte alle Strutture di staff individuate competenti per il relativo esame preventivo.

Il regolamento è stato sottoposto ad approvazione preliminare della Giunta provinciale nella seduta del 3 dicembre 2021 e, in seguito, presentato al Consiglio delle autonomie locali per la formulazione del parere di competenza.

Alla luce di tutto quanto sopra, visto ed esaminato il testo del regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, se ne propone l'approvazione.

Ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (Legge provinciale sull'agriturismo 2019), in particolare l'articolo 16;
- vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1444 del 19 luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, relativa alle direttive per la predisposizione degli atti normativi;

- visti i pareri del Dipartimento Affari e Relazioni Istituzionali e delle competenti Strutture di staff;
- visto il parere del Consiglio delle Autonomie Locali;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

#### DELIBERA

1) di approvare lo schema di regolamento avente per oggetto “Regolamento di esecuzione dell’articolo 16 della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (Legge provinciale sull’agriturismo 2019)” che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il Presidente della Provincia provvederà ad emanare, con proprio decreto, il regolamento di cui al punto 1) da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

Adunanza chiusa ad ore 14:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Schema di regolamento

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper